



Il Sindaco

# *Città di Locri*

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

**ORDINANZA N° 322 /2020**

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI  
(art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

Il sottoscritto Architetto Tucci Nicola, Responsabile ad interim del settore 4 LL.PP. - Cimitero del Comune di Locri, sottopone al Sindaco il seguente schema di ordinanza contingibile e urgente, attestando che nell'istruttoria non sono emerse ipotesi di conflitto di interessi ex art.6-bis L. 241/90.

VISTO che l'Amministrazione Comunale deve istituzionalmente assicurare la sepoltura delle salme all'interno del cimitero comunale attraverso la realizzazione di loculi e/o la disponibilità di aree destinate alla realizzazione di sepolture ai privati;

CHE per quanto concerne il cimitero comunale è in itinere un project financing per la gestione delle aree e servizi esistenti ed in ampliamento dello stesso, che tra le attività del project è compresa la ricognizione delle aree costruite;

CONSIDERATO che l'attuale disponibilità dei loculi è esaurita e che occorre far fronte alla tumulazione di due salme pervenute recentemente al cimitero comunale prive di sepoltura;

ATTESO:

- che è stata effettuata una ricognizione sui luoghi da cui è emerso che ci sono due loculi non occupati e disponibili alla sepoltura provvisoria delle due salme prive di sepoltura;

PRESO ATTO che:

- ad oggi si presenta una situazione eccezionale e urgente che determina l'assoluta ed improrogabile necessità di intervenire, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del cimitero comunale;
- valutata la situazione in corso e nell'interesse primario della necessità urgente l'unica soluzione possibile resta la requisizione provvisoria di loculi cimiteriali disponibili e in atto non utilizzati;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare;
- qualora non si dovesse provvedere nel breve termine si aggraverebbe la situazione sopra esposta, creando una notevole emergenza di natura igienico-sanitaria e sicurezza pubblica per la cittadinanza, connessa anche con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti;

RAVVISATA l'esigenza di evitare l'insorgere di una condizione di emergenza igienico sanitaria connessa con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti, dovuti alla carenza di loculi cimiteriali;

RITENUTO necessario ed urgente requisire temporaneamente i sopra citati loculi, al fine di tumulare le salme in arrivo al cimitero prive di sepoltura, per tutelare l'igiene e la salute pubblica;

VISTI:



Il Sindaco

# *Città di Locri*

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

l'art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

• l'art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

• l'art. 117 della L. 112/1998 In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

• Il Regolamento di Polizia Mortuaria,

## **SI PROPONE**

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modalità, condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente per il seppellimento provvisorio delle due salme nei loculi in atto non occupati all'interno del Cimitero comunale:

1. L'Ufficio Lavori Pubblici, giusta disposizione urgentissima che sarà emanata dal Responsabile, nelle more della predisposizione di ogni utile atto, affinché entro tre mesi venga disposta la ricognizione dell'area cimiteriale affinché sia agibile e quindi possa cessare ogni requisizione provvisoria;
2. Il Comune di Locri corrisponderà ai concessionari dei loculi riscontrati non occupati dichiarati disponibili e requisiti provvisoriamente, un canone (tariffa) rapportato al periodo di effettivo utilizzo;
3. Il Responsabile del Servizio provvederà direttamente all'assegnazione dei due loculi individuati come da allegata planimetria;
4. Il familiare del defunto tumulato provvisoriamente dovrà provvedere, ai fini dell'assegnazione provvisoria, al versamento, pari al 50%, dell'importo relativo alla concessione del loculo definitivo.
5. Per il trasferimento della salma nel loculo assegnato e concesso definitivamente, il familiare provvederà al pagamento della restante somma stabilita.
6. Si obbliga, il familiare del defunto tumulato provvisoriamente, a lasciare libero il loculo assegnato con la presente ordinanza, quando questo Ente metterà a disposizione il loculo definitivo. Il familiare in alternativa, al termine del periodo di tumulazione provvisoria, ha la facoltà di trasferire definitivamente la salma in una tomba a terra;
7. Nel caso in cui, durante l'operazione di trasferimento della cassa e cadavere, dal loculo provvisorio al loculo definitivo, si riscontrasse la fuoriuscita di materiale organico dal feretro stesso, il familiare dovrà effettuare la "ricofanatura", a proprie spese, della bara con cassa in zinco esterna da saldare lungo tutto il perimetro di sviluppo del coperchio, per ripristinare la condizione di chiusura ermetica della cassa stessa, prevista dalla legge. Solo dopo questa operazione è possibile effettuare la tumulazione definitiva. In tale fattispecie a carico dei familiari del defunto è posto anche l'onere della eventuale pulizia e igienizzazione, con prodotti specifici cimiteriali, del loculo occupato temporaneamente.



Il Sindaco

# *Città di Locri*

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

8. La durata della concessione provvisoria è al massimo di sei mesi, eventualmente prorogabili per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti, il cui originale è da conservarsi presso gli Uffici cimiteriali comunali.
9. In caso di decesso del concessionario del posto salma , concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto con la presente ordinanza, il posto-salma dovrà essere immediatamente liberato e trasferito in un altro posto-salma da assegnare provvisoriamente con successiva ordinanza;
10. La provvisorietà cessa automaticamente con la realizzazione e la concessione dei nuovi posti-salma. I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, hanno diritto all'assegnazione del loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria.
11. La tariffa di cui al punto 5 costituisce anticipo nella misura del 50% per le spese per l'assegnazione della sepoltura definitiva.
12. Dare atto che la suddetta requisizione ha carattere temporaneo fino alla agibilità dei loculi prefabbricati di prossima realizzazione, prevista entro 24 mesi come nei dettami sopra riportati e che cessata la situazione emergenziale si procederà al ripristino dello stato dei luoghi a cura del Comune;
13. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica (pubblicazione) al T.A.R. della Calabria o in via alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

#### PROPONE DI DISPORRE

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On-line del Comune per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e comunque fino a che duri la necessità di procedere alla requisizione temporanea e provvisoria e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune (Amministrazione Trasparente), nonché presso il Cimitero Comunale;

Il Responsabile del settore 4  
Arch. Tucci Nicola



Il Sindaco

# *Città di Locri*

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

## IL SINDACO

Vista la superiore proposta di Ordinanza;

Visto l'art.50, comma 5 del TUEL;

Visto l'art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'art. 117 della L. 112/1998

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria

Ritenuto che le precarie condizioni igienico-sanitarie implicano la necessità di un intervento immediato.

## ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modalità, condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente per il seppellimento provvisorio delle due salme nei loculi disponibili e in atto non occupati all'interno del Cimitero comunale:

1. L'Ufficio Lavori Pubblici, giusta disposizione urgentissima che sarà emanata dal Responsabile, nelle more della predisposizione di ogni utile atto, affinché entro tre mesi venga disposta la ricognizione dell'area cimiteriale affinché sia agibile e quindi possa cessare ogni requisizione provvisoria;
2. Il Comune di Locri corrisponderà ai concessionari dei loculi riscontrati non occupati dichiarati disponibili e requisiti provvisoriamente, un canone (tariffa) rapportato al periodo di effettivo utilizzo;
3. Il Responsabile del Servizio provvederà direttamente all'assegnazione dei due loculi individuati come da allegata planimetria;
4. Il familiare del defunto tumulato provvisoriamente dovrà provvedere, ai fini dell'assegnazione provvisoria, al versamento, pari al 50%, dell'importo relativo alla concessione del loculo definitivo.
5. Per il trasferimento della salma nel loculo assegnato e concesso definitivamente, il familiare provvederà al pagamento della restante somma stabilita.
6. Si obbliga, il familiare del defunto tumulato provvisoriamente, a lasciare libero il loculo assegnato con la presente ordinanza, quando questo Ente metterà a disposizione il loculo definitivo. Il familiare in alternativa, al termine del periodo di tumulazione provvisoria, ha la facoltà di trasferire definitivamente la salma in una tomba a terra;
7. Nel caso in cui, durante l'operazione di trasferimento della cassa e cadavere, dal loculo provvisorio al loculo definitivo, si riscontrasse la fuoriuscita di materiale organico dal feretro stesso, il familiare dovrà effettuare la "ricofanatura", a proprie spese, della bara con cassa in zinco esterna da saldare lungo tutto il perimetro di sviluppo del coperchio, per ripristinare la condizione di chiusura ermetica della cassa stessa, prevista dalla legge. Solo dopo questa operazione è possibile effettuare la tumulazione definitiva. In tale fattispecie a carico dei familiari del defunto è posto anche l'onere della eventuale pulizia e igienizzazione, con prodotti specifici cimiteriali, del loculo occupato temporaneamente.
8. La durata della concessione provvisoria è al massimo di sei mesi, eventualmente prorogabili per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti, il cui originale è da conservarsi presso gli Uffici cimiteriali comunali.



Il Sindaco

# *Città di Locri*

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

9. In caso di decesso del concessionario del posto salma , concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto con la presente ordinanza, il posto-salma dovrà essere immediatamente liberato e trasferito in un altro posto-salma da assegnare provvisoriamente con successiva ordinanza;
10. La provvisorietà cessa automaticamente con la realizzazione e la concessione dei nuovi posti-salma. I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, hanno diritto all'assegnazione del loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria.
11. La tariffa di cui al punto 5 costituisce anticipo nella misura del 50% per le spese per l'assegnazione della sepoltura definitiva.
12. Dare atto che la suddetta requisizione ha carattere temporaneo fino alla agibilità dei loculi prefabbricati di prossima realizzazione, prevista entro 24 mesi come nei dettami sopra riportati e che cessata la situazione emergenziale si procederà al ripristino dello stato dei luoghi a cura del Comune;
13. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica (pubblicazione) al T.A.R. della Calabria o in via alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

## **DISPONE**

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On-line del Comune per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e comunque fino a che duri la necessità di procedere alla requisizione temporanea e provvisoria e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune (Amministrazione Trasparente), nonché presso il Cimitero Comunale;

Di trasmettere il presente provvedimento:

1. Al Custode del Cimitero;
  2. All'Ufficio Cimiteriale per gli adempimenti di competenza;
  3. Alla area – Programmazione Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
  4. Al Servizio di segreteria per la registrazione e conservazione in archivio del presente atto;
- Di notificare il presente provvedimento ai concessionari ed ai beneficiari della requisizione provvisoria.

## **INFORMA**

Che ai sensi della Legge n° 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue modifiche ed integrazioni, tutti gli atti e la documentazione relativa alla presente Ordinanza, possono essere consultati presso l'Ufficio Cimiteriale – del Comune di Locri che resta a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero essere richiesti.

Che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al TAR della Calabria ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Che copia della stessa dovrà essere affissa presso la sede comunale, Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune e presso il Cimitero Comunale.

Dalla Residenza Municipale, 11 dicembre 2020

IL SINDACO  
Dott. Giovanni Calabrese

